

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
di cui ai capitoli		
	(Nuova istituzione)	
4979	Assegnazioni dell'Unione europea per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma MED 2007-2013 Codici: 02.15.01 Reg. CE n. 1080/06; Reg. CE n. 1083/06	+ 1.012.000,00
	(Nuova istituzione)	
4980	Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma MED 2007-2013 Codici: 02.15.02 Reg. CE n. 1080/06; Reg. CE n. 1083/06	+ 52.500,00
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
RUBRICA	4 - Comando del Corpo forestale della Regione siciliana	
TITOLO	2 - Spese in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO	6 - Spese per investimenti	
	U.P.B.12.4.2.6.99 - Altri investimenti	+ 1.064.500,00
di cui ai capitoli		
	(Nuova istituzione)	
550061	Spese per la realizzazione degli interventi previsti dal Programma europeo di cooperazione transnazionale MED 2007-2013 Codici: 21.01.09 - 05.05.00 V Reg. CE n. 1080/06; Reg. CE n. 1083/06; Reg. CE n. 1828/2006	+ 210.000,00
	(Nuova istituzione)	
551905	Somme da erogare ai partners per la realizzazione degli interventi previsti dal Programma europeo di cooperazione transnazionale MED 2007-2013 Codici: 26.01.03 - 05.05.00 V Reg. CE n. 1080/06; Reg. CE n. 1083/06; Reg. CE n. 1828/2006	+ 854.500,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 17 agosto 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.34.2387)017

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 3 agosto 2010.

Tariffe per le prestazioni di riabilitazione ospedaliera.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 novembre 1993, n. 30 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali";

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il D.M. 18 dicembre 2008 "Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere;

Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 che stabilisce di definire con decreto del Ministro della sanità

i criteri per la rilevazione, la standardizzazione e la comparazione dei dati del sistema informativo sanitario;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 dicembre 1991, con il quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la scheda di dimissione ospedaliera quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati esistenti sul territorio nazionale;

Visto in particolare l'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1991, con il quale si prevede che con successivi decreti ministeriali saranno specificati i sistemi di codifica da adottare per le informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 aprile 1994 recante «Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa e ospedaliera»;

Visto l'art. 8-sexies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419», che al comma 5 demanda al

Ministro della sanità l'individuazione dei sistemi di classificazione che definiscono l'unità di prestazione o di servizio da remunerare e la determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate e al comma 6 dispone la revisione periodica del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe;

Visto il disciplinare tecnico del decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380 che prevede l'applicazione della versione italiana 1997 della International Classification of Diseases - 9th revision - Clinical Modification (ICD9CM) e dei suoi successivi aggiornamenti per la codifica delle informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera, quali la diagnosi principale di dimissione, le diagnosi secondarie, l'intervento chirurgico principale o parto, gli altri interventi chirurgici o procedure diagnostiche e terapeutiche;

Visto il decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005, ed, in particolare: l'art. 1, il quale stabilisce che, a decorrere dall'1 gennaio 2006, le informazioni di carattere clinico contenute nella scheda di dimissione ospedaliera devono essere codificate utilizzando la classificazione internazionale delle malattie, dei traumatismi e degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche, versione italiana 2002 della ICD9CM; l'art. 2, a mente del quale è adottata la versione 19 del sistema di classificazione Diagnosis Related Group (DRG); l'art. 3, secondo il quale i sistemi di classificazione sopramenzionati sono aggiornati con periodicità biennale;

Visto il decreto n. 2230 del 18 settembre 2007 - Tariffe massime applicabili nel territorio della Regione siciliana per la remunerazione delle prestazioni di ricovero e cura per acuti, per le prestazioni di riabilitazione e di lungodegenza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 53 del 9 novembre 2007;

Visto il testo unico per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria, versione in vigore per le attività dell'anno 2008, approvato dalla commissione salute il 25 giugno 2009;

Visto il testo unico per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria, versione in vigore per le attività dell'anno 2009, approvato dalla commissione salute il 24 febbraio 2010;

Ritenuto di dover aggiornare periodicamente, in conseguenza della naturale evoluzione dei sistemi di classificazione e codifica, sia il sistema di classificazione per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera, sia il sistema di classificazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, ai fini della relativa remunerazione;

Considerata la rilevanza che la raccolta di informazioni avvenga in modo omogeneo ai fini della comparabilità

dei dati e degli indicatori rilevati, anche per la corretta applicazione del «Sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria» disciplinato dal decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 dicembre 2001;

Considerato che la omogeneità delle definizioni informative assume una specifica rilevanza alla luce del DPCM 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» e successive modificazioni e integrazioni;

Considerata la necessità di mantenere allineato il sistema di classificazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera (DRG) al relativo sistema di classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche (ICD9CM), nelle successive modificazioni;

Considerata inoltre la necessità di adottare i suddetti sistemi di classificazione in modo uniforme ed omogeneo su tutto il territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1

Le informazioni di carattere clinico contenute nella scheda di dimissione ospedaliera, quali la diagnosi principale, le diagnosi secondarie, l'intervento chirurgico principale o parto, gli interventi chirurgici secondari o le procedure diagnostiche e terapeutiche secondarie devono essere codificate utilizzando classificazione internazionale delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche, versione italiana 2007 della International Classification of Diseases 9th revision - Clinical Modification (ICD9CM), e le successive modificazioni ed integrazioni, o le eventuali revisioni.

Art. 2

Ai fini della remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera è adottata la versione 24 del sistema di classificazione delle prestazioni ospedaliere Diagnosis Related Groups (DRG), e le successive modificazioni ed integrazioni, o le eventuali revisioni. Nell'allegato 1 è riportato l'elenco delle tariffe per le prestazioni di riabilitazione ospedaliera per categoria diagnostica (MDC: Major Diagnostic Category), la descrizione della disciplina, e le relative tariffe giornaliere o per accesso.

Art. 3

Le disposizioni contenute nel presente decreto, di cui l'allegato 1 è parte integrante, entra in vigore a decorrere dall'1 gennaio 2011.

Palermo, 3 agosto 2010.

RUSSO

Allegato 1

TARIFFE PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE OSPEDALIERA

MDC	REGIME ORDINARIO				DAY HOSPITAL		
	Tariffa giornaliera				Tariffa per accesso		
	Codice 28	Codice 75	Codice 56	Codice 60	Codice 28	Codice 75	Codice 56
	Unità spinale	Neuroriabilitazione	Riabilitazione	Lungodegenza	Unità spinale	Neuroriabilitazione	Riabilitazione
01 - Sistema nervoso	403,42	376,52	261,84	137,89	311,43	266,26	218,17
02 - Occhio	403,42	376,52	201,42	137,89	311,43	266,26	167,81

MDC	REGIME ORDINARIO				DAY HOSPITAL		
	Tariffa giornaliera				Tariffa per accesso		
	Codice 28	Codice 75	Codice 56	Codice 60	Codice 28	Codice 75	Codice 56
	Unità spinale	Neuroriabilitazione	Riabilitazione	Lungodegenza	Unità spinale	Neuroriabilitazione	Riabilitazione
03 - Orecchio naso bocca e gola	403,42	376,52	201,42	137,89	311,43	266,26	167,81
04 - App. respiratorio	403,42	376,52	230,46	137,89	311,43	266,26	192,35
05 - App. cardiocircolatorio	403,42	376,52	251,00	137,89	311,43	266,26	209,13
06 - App. digerente	403,42	376,52	201,42	137,89	311,43	266,26	167,81
07 - Fegato, vie biliari e pancreas	403,42	376,52	201,42	137,89	311,43	266,26	167,81
08 - App. muscoloscheletr., tess. connettivo	403,42	376,52	237,05	137,89	311,43	266,26	197,52
09 - Pelle, tessuto sottocutaneo, mammella	403,42	376,52	201,42	137,89	311,43	266,26	167,81
10 - Endocrini metabolici nutrizionali	403,42	376,52	201,42	137,89	311,43	266,26	167,81
11 - Rene e vie urinarie	403,42	376,52	201,42	137,89	311,43	266,26	167,81
12 - App. riproduttivo maschile	403,42	376,52	201,42	137,89	311,43	266,26	167,81
13 - App. riproduttivo femminile	403,42	376,52	201,42	137,89	311,43	266,26	167,81
14 - Gravidanza parto e puerperio	403,42	376,52	201,42	137,89	311,43	266,26	167,81
15 - Periodo neonatale	403,42	376,52	201,42	137,89	311,43	266,26	167,81
16 - Sangue e organi ematopoiet. sist. immunitario	403,42	376,52	201,42	137,89	311,43	266,26	167,81
17 - Mieloprolifer. e neoplasie scarsam. differenziate	403,42	376,52	201,42	137,89	311,43	266,26	167,81
18 - Mal. infettive e parassitarie	403,42	376,52	201,42	137,89	311,43	266,26	167,81
19 - Malattie e disturbi mentali	403,42	376,52	201,42	137,89	311,43	266,26	167,81
20 - Abuso alcool/farmaci dist.mentali org. indotti	403,42	376,52	201,42	137,89	311,43	266,26	167,81
21 - Traumatismi, avvelen. ed eff. tossici farmaci	403,42	376,52	201,42	137,89	311,43	266,26	167,81
22 - Ustioni	403,42	376,52	201,42	137,89	311,43	266,26	167,81
23 - Fatt. influenz.salute ed il ricorso ai s. sanitari	403,42	376,52	201,42	137,89	311,43	266,26	167,81
24 - Traumatismi multipli	403,42	376,52	201,42	137,89	311,43	266,26	167,81
25 - Infezioni da HIV	403,42	376,52	201,42	137,89	311,43	266,26	167,81
Non classificabile	403,42	376,52	201,42	137,89	311,43	266,26	167,81

(2010.34.2391)102

DECRETO 9 agosto 2010.

Aggiornamento delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 novembre 1993, n. 30 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali";

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il decreto n. 94115 del 20 luglio 1991, con il quale è stata istituita la scheda nosologica ospedaliera;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1992, con il quale è stata istituita la scheda di dimissione ospedaliera, quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso da tutti gli istituti di ricovero pubblici e privati in

tutto il territorio nazionale ed è stato istituito il flusso informativo relativo;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 26 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1993, relativo alla disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati, con il quale sono stati definiti le modalità di raccolta, i tempi e le modalità della trasmissione delle informazioni contenute nelle schede di dimissione ospedaliera alle regioni ed alle province autonome e, da queste, al Ministero della sanità;

Visto il decreto del Ministro della sanità n. 380 del 27 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2000 "Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati", con il quale sono state fornite, tra l'altro, regole generali per la codifica delle informazioni cliniche rilevate attraverso la scheda di dimissione ospedaliera;

Visto il decreto n. 36615 del 27 novembre 2001 che, sulla base del citato D.M. n. 380/00 e della normativa vigente sulla privacy, adegua il contenuto informativo della scheda di dimissione ospedaliera e impartisce istru-